

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

CREVARO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La logica avrebbe voluto che nell'articolo del quale ci occupiamo fosse dichiarata l'obbligatorietà dell'esame di licenza elementare istituito con la legge 8 luglio 1904, in quel modo che si dichiara l'obbligatorietà dell'esame di compimento al terzo anno di scuola elementare.

Ma d'altra parte è da osservare che bisogna procedere per gradi in tutte le riforme e che l'obbligo della licenza elementare, che si ottiene dopo sei anni di studio, avrebbe potuto praticamente incontrare dei seri ostacoli. Parve quindi meglio per questa parte attendere un momento più opportuno, tanto più che il Ministero ha già prevenuto il desiderio dell'onorevole Cabrini.

È in preparazione un disegno di legge per modificazioni appunto alla legge Orlando, ed una di queste tende a render possibile la fusione dalla scuola popolare creata con quella legge, ossia del quinto e sesto anno della istruzione elementare, con il lavoro delle officine e dei campi ed anche con l'esercizio del piccolo commercio.

Con queste modificazioni si stabilirà che per la quinta e sesta elementare siano sufficienti tre ore di scuola, e per l'ingegno italiano agile e vivace tre ore al giorno bastano: la stessa igiene del cervello dimostra che con tre ore di occupazione intellettuale è già sfruttata la potenzialità psicologica di un fanciullo dai 9 ai 12 anni e anche sino ai 14 o 15.

Con questo coordinamento d'istruzione e lavoro che si sta preparando, noi riteniamo si potrà fare un passo più innanzi per rendere obbligatoria, in un prossimo ritocco della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, anche la licenza elementare.

L'onorevole Cabrini ha domandato altresì che questa legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli sia messa in rapporto anche con l'insegnamento serale e festivo, come venne istituito, o per meglio dire intensificato con la legge 8 luglio 1904.

Ora io credo che per questa parte non si debba attendere la presentazione di un disegno di legge alla Camera, perchè negli stessi provvedimenti scolastici per il Mezzogiorno che potranno tra breve essere discussi, perchè ne esiste già la relazione, c'è precisamente un articolo che raddoppia quasi le scuole serali e festive. Ed io an-

davo pensando testè se quella non sarà la sede opportuna per rendere obbligatoria...

CABRINI. Perfettamente!

CREVARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. ...obbligatoria ai fanciulli che frequentano di giorno le officine anche la frequenza della scuola serale, tanto più che con questo coordinamento sarebbe possibile soddisfare così ai bisogni economici delle famiglie come alla necessità sociale di elevare la coltura dei piccoli lavoratori. (*Benissimo!*)

Io ritengo che dopo le lucide spiegazioni date dall'onorevole relatore e dopo queste parole che io ho pronunciato a nome dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, il collega Cabrini vorrà dare il suo voto al nuovo articolo che è stato presentato dalla Commissione d'accordo col Governo. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Verremo ai voti: la nuova formula concordata fra Governo e Commissione per l'articolo 2, nella parte che era rimasta sospesa, è la seguente:

*Al 2° e 3° capoverso dell'articolo 2 della legge sono sostituiti i seguenti:*

« Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.

« È concesso un termine fino al 1° luglio 1908, affinchè possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di avere frequentato il corso elementare inferiore ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di avere frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182 ».

Pongo a partito l'articolo 2 nella nuova dizione concordata fra Governo e Giunta parlamentare.

(*È approvato.*)

Per l'articolo settimo Governo e Com-